


L'intesa del 28 settembre 2016 e la trasposizione nella legge di stabilità: le altre misure

Angelo Marinelli e Valeria Picchio

*Dipartimento Democrazia Economica, Economia sociale, Fisco,
Previdenza e Riforme istituzionali
CISL Confederazione nazionale*

- **Ape**
- **Cumulo contributivo gratuito**
- **Abolizione penalizzazioni pensione anticipata**
- **Lavoratori precoci**
- **Lavori usuranti**
- **Estensione No tax area pensionati**
- **Somma aggiuntiva pensioni più pesante**
- **Ottava salvaguardia**
- **Previdenza complementare**

Proiezioni Spesa per pensioni/Pil (dalla “Dini” alla “Fornero”)



Ante 243/2004

Legge 243/2004

Legge 247/2007

Legge 122/2010

Scenario EPC WGA

Legislazione attuale

N.B.: Lo scenario adottato assume un tasso di crescita del PIL reale dell'1,4%, un deflatore del 2% ed un tasso di crescita annuo della produttività dell'1,3%

Requisiti pensionistici e aspettativa di vita

	UOMINI	
	Vecchiaia – età	Anticipata CTB
2015	66 a. + 3 mesi	42 a. + 6 mesi
2016	66 a. + 7 mesi	42 a. + 10 mesi

2019
possibile altra
variazione

2021
almeno 67 anni

	DONNE			
	Anticipata CTB	Vecchiaia		
		Pubblico impiego	Dipendenti privato	Autonome/ parasubordinate
2015	41 a. + 6 mesi	66 a. + 3 mesi	63 a. + 9 mesi	64 a. + 9 mesi
2016	41 a. + 10 mesi	66 a. + 7 mesi	65 a. + 7 mesi	66 a. + 1 mese
2017	41 a. + 10 mesi	66 a. + 7 mesi	65 a. + 7 mesi	66 a. + 1 mese
2018	41 a. + 10 mesi	66 a. + 7 mesi	66 a. + 7 mesi	66 a. + 7 mesi

Le penalizzazioni non si applicano a chi accede alla pensione anticipata entro il 2017 ad età inferiore a 62 anni ma, successivamente, si applicheranno, sulla parte di pensione calcolata con il retributivo, in misura pari all'1% per i primi due anni e al 2% per gli anni successivi. *Esempio: se il lavoratore va in pensione accede all'età di 57 anni la penalizzazione sarà pari all'8% e durerà per sempre.*

La legge di bilancio sull'Ape in sintesi

1) Ape – Prestito pensionistico per l'uscita anticipata dal lavoro

- **L'Ape - prestito pensionistico per cessazione anticipata dal lavoro** - è uno strumento a carattere **sperimentale** (la sperimentazione durerà per un biennio al fine di apportare i necessari miglioramenti) che consente, a partire dal 2017 di accedere liberamente e volontariamente ad un prestito pensionistico per il finanziamento di un reddito ponte, esente da imposte, **erogabile - per coloro con età pari o superiore ai 63 anni di età che matureranno i requisiti di pensionamento entro 3 anni e 7 mesi - fino al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia.**
- Il prestito pensionistico è erogabile sulla base dell'importo della pensione netta certificata dall'INPS che si avrà al momento della maturazione dei normali requisiti pensionistici.
- Il prestito viene rimborsato attraverso una trattenuta effettuata dall'INPS sulla pensione netta per venti anni, a partire dall'accesso al pensionamento di vecchiaia. La rata è comprensiva del costo di ammortamento del prestito, degli interessi bancari passivi e degli oneri relativi alla polizza assicurativa per la copertura del rischio di premorienza. In caso di decesso del soggetto che ha avuto accesso all'anticipo pensionistico il prestito ottenuto verrà rimborsato dall'impresa assicurativa con la quale è stata stipulata la polizza contro il rischio di premorienza.

1) Ape – Prestito pensionistico per l'uscita anticipata dal lavoro

- Tutti i lavoratori e le lavoratrici non ricompresi fra le categorie agevolate possono usufruire dell'APE chiedendo un anticipo pensionistico a partire dal 63° anno di età, pagando i costi relativi alle rate di rimborso (per 20 anni), comprensivi degli interessi bancari e dei costi della polizza assicurativa per premorienza
- LA rata di pensione deve essere pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, ad 1,4 volte il trattamento minimo Inps;
- L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori autonomi), alle forme sostitutive (ex fondi speciali trasporti, elettrici, telefonici, dazieri, ex Inpdai, Fondo Volo, Inpgi, Enpals), esclusive (ex Inpdap, ex Ipost) della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- Non possono ottenere l'Ape coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diverso;
- Lo strumento avrà carattere sperimentale, per il biennio 2017 – 2018, al fine di monitorarne l'efficacia e valutare eventuali misure correttive, volte a migliorarne il funzionamento.

1) Ape – Prestito pensionistico per l'uscita anticipata dal lavoro: “Ape volontaria”

Ape volontaria

- La durata minima dell'Ape volontaria è di sei mesi mentre l'entità minima e massima di Ape richiedibile saranno stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
- Il costo medio per il lavoratore dell'APE sull'importo della pensione netta è pari all'incirca al 4,7% per ogni anno di anticipo. Un'uscita anticipata dal lavoro di 3 anni e 7 mesi, con l'erogazione di un reddito ponte pari al 95% della pensione netta costa al lavoratore all'incirca, il 16.85% della sua pensione netta (14% per un anticipo di soli tre anni).
- Le somme del prestito pensionistico sono erogate in quote mensili e non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1) Ape – Prestito pensionistico per l'uscita anticipata dal lavoro

- Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un Patronato, presenta all'INPS, tramite il suo portale, domanda di certificazione del diritto all'Ape. L'Inps, una volta verificato il possesso dei requisiti previsti dalla legge, certifica il diritto e comunica al richiedente l'importo minimo e massimo di Ape ottenibile.
- Con la certificazione ottenuta, il richiedente presenta all'Inps, contestualmente, domanda di Ape e domanda di pensione di vecchiaia (che verrà liquidata al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge). La domanda viene presentata tramite gli appositi modelli, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID di secondo livello.
- Le domande non sono revocabili, salvo il caso di diritto di esercizio del recesso, come regolato dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dal Codice del consumo, mentre il termine per recedere dal contratto di assicurazione è di quattordici giorni.

1) Ape – Prestito pensionistico per l'uscita anticipata dal lavoro: “Ape volontaria”

Ape volontaria

- Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore a cui richiedere il prestito, nonché l'impresa assicurativa con cui stipulare il contratto per la copertura del rischio di premorienza.
- I finanziatori e le imprese di assicurazione sono scelti fra quelli che aderiscono agli accordi quadro da stipulare tra il Mef e il Ministero del lavoro e, rispettivamente, l'ABI e l'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie.
- Le informazioni precontrattuali e contrattuali sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, dall'Inps al soggetto richiedente per conto del finanziatore e dell'impresa assicuratrice;
- L'Istituto finanziatore trasmette all'Inps e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale reiezione dello stesso. Dal perfezionamento decorrono i termini per il recesso
- L'erogazione del prestito ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla data del perfezionamento

1) Ape – Prestito pensionistico per l'uscita anticipata dal lavoro: “Ape volontaria”

Ape volontaria

- L'Inps trattiene, a partire dalla prima pensione mensile la rata per il rimborso del prestito e la riversa al finanziatore non oltre il 180° giorno dalla data di scadenza della medesima rata.
- La facoltà di estinzione anticipata dell'Ape , così come le modalità di attuazione delle disposizioni sull'Ape previste dalla legge, verranno regolate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

1) Ape – Prestito pensionistico per l'uscita anticipata dal lavoro: “Ape volontaria”

- La rata è comprensiva del costo di ammortamento del prestito, degli interessi passivi bancari (tasso di interesse pari al 2,5%) e degli oneri relativi alla polizza assicurativa per la copertura del rischio di premorienza.
- A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto che ha erogato il finanziamento, per la restituzione del prestito il prestito, al richiedente è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo, pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.
- Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta. Gli effetti della trattenuta non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali per la prova dei mezzi.

1) Ape – Prestito pensionistico per l'uscita anticipata dal lavoro: “Ape volontaria”

In caso di decesso del soggetto che ha avuto accesso all'anticipo pensionistico, quindi, il prestito ottenuto viene rimborsato dall'impresa assicurativa con la quale è stata stipulata la polizza contro il rischio di premorienza. Dunque, nel caso di premorienza prima del termine di restituzione del prestito pensionistico, il trattamento pensionistico di reversibilità a favore dei familiari beneficiari della pensione non subirà alcuna decurtazione.

Dopo 20 anni dal pensionamento, il beneficiario dell'Ape avrà completato la restituzione del prestito ricevuto e dunque il trattamento pensionistico cesserà di essere decurtato dalle rate di ammortamento per il rimborso del prestito. La pensione tornerà, quindi, ad essere erogata al suo livello "normale". Il prestito pensionistico può essere estinto anticipatamente (prima dei 20 anni) dal beneficiario, senza oneri o spese aggiuntive.

1) Ape – Prestito pensionistico per l'uscita anticipata dal lavoro: “Ape volontaria”

Le modalità di attuazione delle disposizioni per l'attuazione della concessione dell'Ape e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 175, art. 1, legge bilancio)

1) Ape e Rita «Rendita Integrativa Temporanea Anticipata»

Il Governo si impegna a realizzare un cambiamento normativo e fiscale della previdenza complementare per renderne più flessibile l'utilizzo e adeguare le prestazioni di previdenza complementare alla gestione flessibile dell'uscita dal mercato del lavoro.

➤ Sarà consentito al lavoratore di attingere al montante maturato nel fondo pensione integrativo volontariamente e nella misura scelta per usufruire di una rendita temporanea per il periodo mancante alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;

➤ Questa opportunità (RITA) sarà agevolata fiscalmente con tassazione inferiore rispetto alle anticipazioni e pari a quella prevista per le prestazioni in rendita;

➤ Il Governo si impegna altresì a definire meccanismi di incentivazione fiscale per agevolare l'utilizzo volontario del TFR accantonato nell'impresa o di contributi aggiuntivi per accedere alle prestazioni anticipate di previdenza complementare.

1) Ape e Rita «Rendita Integrativa Temporanea Anticipata»

- La RITA è agevolata tramite l'applicazione di una ritenuta d'imposta, a titolo definitivo, di ammontare pari al 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Si tratta, dunque, di una tassazione più bassa di quella che colpisce le anticipazioni del 30% o quelle per l'acquisto della prima casa o i riscatti ottenuti per cause diverse (ritenuta di imposta del 23%).
- Se la data di iscrizione alla previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15. Le somme che vengono erogate a titolo di Rita vengono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31/12/2000, e per la parte eccedente eventualmente richiesta, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31/12/2006, successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

1) Ape e Rita «Rendita Integrativa Temporanea Anticipata»

- Anche i dipendenti pubblici possono accedere a Rita, erogabile dalle forme pensionistiche complementari a loro destinate e a cui siano iscritti.
- Il trattamento di fine rapporto e di fine servizio dei dipendenti pubblici che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, sono corrisposti al momento in cui il soggetto maturerà i requisiti per il pensionamento di vecchiaia e in base alle norme vigenti in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato nei diversi comparti del pubblico impiego.

1) Ape – Prestito pensionistico per l'uscita anticipata dal lavoro: “Ape volontaria”

Viene istituito un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza.

Le modalità di attuazione delle disposizioni per l'attuazione della concessione dell'Ape e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Ape a valori di mercato (impatto oneri accesso all'Ape volontaria)/1

Tasso di penalizzazione netta (in %, per anno di restituzione)



Marco



Martina

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	16° anno	17° anno	18° anno	19° anno	20° anno
Marco	5,4	5,3	5,2	5,1	5,1	5,0	4,9	4,8	4,7	4,7	4,6	4,5	4,4	4,4	4,3	4,2	4,2	4,1	4,0	4,0
Martina	5,4	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0	5,0	4,9	4,8	4,7	4,7	4,6	4,5	4,4	4,4	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1

Incidenza rata su pensione
netta per ogni anno di
anticipo (media)

4,6%

4,7%

Fonte: Team Economico @ Palazzo Chigi

Ape a valori di mercato (impatto oneri accesso all'Ape volontaria)/2

REQUISITI

- 20 anni di contributi

IPOTESI FINANZIARIE DI BASE

- TAN: 2,5%
- Premio assicurativo: 29% del capitale
- Durata restituzione: 20 anni

IPOTESI RICHIESTA APE

- APE richiesta: 85% pensione netta certificata
- Durata anticipo: 3 anni

AGEVOLAZIONI

- Detrazione: 50% di quota interessi e premio



Marco



Martina

Pensione mensile lorda	1.000	1.615
Pensione mensile netta	865	1.286
Ape richiesta	736	1.093
Rata	173	258
Totale detrazioni	33	49
Nuova pensione mensile netta meno rata e detrazioni	725	1.078
Incidenza rata su pensione lorda per ogni anno di anticipo (media)	3,8%	3,6%
Incidenza rata su pensione netta per ogni anno di anticipo (media)	4,6%	4,7%

Fonte: Team Economico Palazzo Chigi

1) Ape – Prestito pensionistico per l'uscita anticipata dal lavoro: “Ape agevolata”

Ape agevolata

Lo Stato riconosce, ad alcuni **soggetti che vivono in condizioni di disagio sociale o economico**, un'agevolazione, nella forma di **un trasferimento monetario diretto**, per un ammontare corrispondente alla pensione a cui si avrebbe diritto e fino ad un tetto di 1.500 euro lorde. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono:

- persone disoccupate che hanno già utilizzato tutti gli ammortizzatori sociali e rimaste sprovviste di reddito, con almeno 30 anni di contributi;
- in condizioni di salute che determinino una invalidità almeno pari al 74% , con almeno 30 anni di contributi;
- lavoratori e lavoratrici che svolgono lavoro di cura e che assistono familiari di primo grado conviventi con disabilità grave, con almeno 30 anni di contributi;
- lavoratori e lavoratrici che svolgono attività gravose (rischiose o pesanti). L'attività, per la quale è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso lo svolgimento in modo continuativo, deve essere svolta da almeno sei anni in via continuativa. Inoltre i lavoratori devono essere in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva:

1) Ape – Prestito pensionistico per l'uscita anticipata dal lavoro: “Ape agevolata”

- L'Indennità ottenuta, che verrà erogata a partire dall'uscita anticipata dal lavoro (con un'età anagrafica pari o superiore ai 63 anni) e fino al pensionamento di vecchiaia, è interamente a carico dello Stato e, dunque, non dovrà essere rimborsata. Resta ferma la possibilità del lavoratore o della lavoratrice di richiedere una somma maggiore di anticipo pensionistico (in questo caso il lavoratore dovrà rimborsare il reddito ponte ottenuto in eccesso rispetto all'indennità a carico dello Stato).
- La concessione dell'indennità è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto. L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Assegno di disoccupazione – ASDI), nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale). Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.
- L'indennità è, però, compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente nel limite di 8.000 euro lordi annui e da lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro lordi annui.

1) Ape – Prestito pensionistico per l'uscita anticipata dal lavoro: “Ape agevolata”

- Per i lavoratori pubblici di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate iniziano a decorrere al compimento del requisito per il pensionamento di vecchiaia e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
- Il beneficio relativo all'indennità è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

1) Ape – Prestito pensionistico per l'uscita anticipata dal lavoro: “Ape agevolata”

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie impegnate, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

- Il DPCM va adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

1) Ape – Prestito pensionistico per l'uscita anticipata dal lavoro: “Ape agevolata”

Il DPCM determina:

- a) le caratteristiche specifiche delle attività lavorative gravose
- b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
- c) le disposizioni attuative, con particolare riferimento:
 - 1) all'attività di monitoraggio e alla procedura per l'accertamento della capienza delle domande ricevute, in relazione alle risorse finanziarie disponibili;
 - 2) alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;
 - 3) alle comunicazioni che l'INPS fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
 - 4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
 - 5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali;
 - 6) all'individuazione dei criteri di priorità ai fini della decorrenza dell'indennità, in relazione alle domande ricevute e alle risorse disponibili;
 - 7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

I lavori gravosi

1. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
2. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
3. Conciatori di pelli e di pellicce
4. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
5. Conduttori di mezzi pesanti e camion
6. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
7. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
8. Professori di scuola pre-primaria
9. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
10. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
11. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Ape “social” (impatto oneri accesso all’Ape agevolata)

REQUISITI

- 30 anni di contributi se disoccupati, invalidi o con parenti 1° grado con disabilità grave
- 36 anni per i soggetti con lavori pesanti

IPOTESI FINANZIARIE DI BASE

- TAN: 2,5%
- Premio assicurativo: 29% del capitale
- Durata restituzione: 20 anni

IPOTESI RICHIESTA APE

- APE richiesta: 95% pensione netta certificata
- Durata anticipo: 3 anni

AGEVOLAZIONI

- Detrazione: 50% di quota interessi e premio
- Reddito ponte gratuito: 1.500 euro lordi



Andrea



Chiara

Pensione mensile lorda	1.000	1.808
Pensione mensile netta	865	1.403
Ape richiesta	822	1.333
Quota aggiuntiva rispetto a reddito ponte gratuito	0	59
Rata	0	14
Totale detrazioni	0	3
Nuova pensione mensile netta meno rata e detrazioni	865	1.392
Incidenza rata su pensione lorda per ogni anno di anticipo (media)	0%	0,17%
Incidenza rata su pensione netta per ogni anno di anticipo (media)	0%	0,23%

Fonte: Team Economico Palazzo Chigi

1) Ape – Prestito pensionistico per l'uscita anticipata dal lavoro: “Ape e imprese”

I datori di lavoro del settore privato, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà possono, previo accordo con il lavoratore, potranno incrementare il montante contributivo individuale, versando all'Inps in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi previsti per il mese di erogazione della prima mensilità dell'Ape, una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro in maniera da determinare un aumento della pensione tale da compensare gli oneri relativi alla concessione dell'APE.

•Il versamento non potrà essere inferiore all'importo determinato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n° 184, ovvero ad un contributo per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto a pensione di vecchiaia pari all'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda.

I tre DPCM

Comma175 –Ape volontaria;

Comma 185 – Ape agevolata

Comma 202 – Lavoratori precoci

Cumulo contributivo gratuito – 1



Legge 122/2010 aveva reso onerosa la ricongiunzione dei contributi da INPDAP a INPS (art. 1 legge 29/1979), ha abrogato la legge 322/1958 e contestualmente ha aumentato i costi della ricongiunzione.

Si sono generati svariati problemi di coordinamento delle norme e costi elevati per l'accesso alla pensione di migliaia di persone.

La legge 228/2012 (art. 1 commi 239 ss.) ha parzialmente risolto il problema ma solo per pensione di vecchiaia, superstiti e inabilità e con il limite di non aver raggiunto i requisiti per il diritto alla pensione.

Cumulo contributivo gratuito – 2

Legge di bilancio 2017 (art. 1 comma 195 ss.) modifica, sulla base dell'accordo del 28/9/2016, estendendone la portata, la previsione della legge 228/2012.

La possibilità di cumulo gratuito è ora ammessa per:

- ❖ Pensione di vecchiaia
- ❖ Pensione anticipata
- ❖ Pensione ai superstiti
- ❖ Pensione di inabilità

anche nelle ipotesi in cui sia stato già maturato un autonomo diritto alla pensione presso una singola gestione.

Con il cumulo gratuito si può sommare la **contribuzione presente in più gestioni pensionistiche** (dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli iscritti alla gestione separata INPS, e le casse dei liberi professionisti) conservando il diritto al calcolo di pensione in base alla propria anzianità contributiva (anche misto retributivo/contributivo) senza imporre il calcolo contributivo per l'intero assegno pensionistico come accade invece con la totalizzazione e consentendo di valorizzare il riscatto laurea per raggiungere il diritto alla pensione anticipata.

Ogni gestione calcolerà la pensione pro-rata con le proprie regole ma il pensionato riceverà comunque un unico assegno pensionistico.



Cumulo contributivo gratuito – 3



La legge di bilancio 2017 ha previsto che per i dipendenti pubblici ed enti di ricerca i termini di pagamento del **TFR/TFS** decorrano dal compimento dell'età per il diritto alla vecchiaia, con un **differimento ancora più rilevante dell'ordinario per chi accede alla pensione anticipata** con il cumulo gratuito!

- **Ricongiunzione onerosa in corso:** possibilità di chiedere la restituzione del versato entro il 31/12/2017 se non è già stato integralmente pagato l'onere e sempre che non abbia già dato titolo alla pensione
- **Totalizzazione d.lgs. 42/2004 in corso:** se il procedimento amministrativo non è ancora concluso è possibile rinunciare alla domanda e accedere al cumulo gratuito.

Abolizione penalizzazioni pensione anticipata

- ❑ La legge 214/2011 ha previsto che in caso di pensionamento anticipato (oggi per gli uomini 42 anni e 10 mesi e per le donne 41 anni e 10 mesi), ad età inferiore a 62 anni, all'importo dell'assegno pensionistico dovessero essere applicate delle penalizzazioni in relazione all'età mancante ai 62 anni (1% all'anno per i primi 2 anni, 2% all'anno per quelli successivi) sulla parte di assegno calcolato con il metodo retributivo.
- ❑ A seguito degli interventi promossi dalle organizzazioni sindacali nel corso degli anni le penalizzazioni sono state progressivamente eliminate per i trattamenti decorrenti entro il 2017.
- ❑ **Ora, in base all'accordo del 28/9/2016, la legge di bilancio 2017 (art. 1 comma 194) ha definitivamente eliminato le penalizzazioni anche per le pensioni anticipate con decorrenza dal 2018 in poi.**



Lavoratori precoci - 1



La legge di bilancio 2017 (art. 1 comma 199 ss.), in base all'accordo del 28/9/2016, ha previsto la possibilità di **pensionamento anticipato con 41 anni di contributi**, senza penalizzazioni ai **lavoratori precoci in particolari situazioni di disagio sociale o bisogno**.

Requisiti:

- **Almeno 12 mesi di contributi legati a lavoro effettivo, anche non continuativo, prima del compimento di 19 anni di età:**
- **Trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio:**
 - **disoccupati** senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi;
 - **condizioni di salute** che determinino una invalidità almeno pari al 74%;
 - lavoratori e lavoratrici che svolgono **lavoro di cura** e che assistono, da almeno 6 mesi, coniuge o parenti di primo grado conviventi in stato di disabilità grave;
 - occupati in alcune **attività particolarmente gravose e pesanti** da individuare dopo un confronto fra Governo e OO.SS. (decreto attuativo da emanare)
 - lavoratori che svolgono le attività particolarmente faticose e pesanti secondo la legislazione vigente (**lavori usuranti** d.lgs. 67/2011)

Lavoratori precoci - 2



Elenco lavori gravosi (all. E)

**DPCM entro 1 marzo 2017
deve disciplinare modalità
di attuazione della norma
lavoratori precoci**

1. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
2. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
3. Conciatori di pelli e di pellicce
4. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
5. Conduttori di mezzi pesanti e camion
6. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
7. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
8. Professori di scuola pre-primaria
9. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
10. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
11. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Lavoratori precoci - 3



La norma sui lavoratori precoci entra in vigore il 1 maggio 2017

La legge di bilancio 2017 ha previsto che, in caso pensionamento come lavoratore precoce, per i dipendenti pubblici ed enti di ricerca il **TFR/TFS siano attribuiti al momento in cui il lavoratore ne avrebbe avuto diritto secondo i requisiti pensionistici ordinari, determinando quindi un ulteriore differimento!**

- ***Variazione per aspettativa di vita sui 41 anni si applicherà dal 2019 (eventualmente);***
- ***Incompatibilità con altre maggiorazioni deve essere chiarita (varrebbe solo per maggiorazioni per attività lavorativa applicate entro 19esimo anno)***

Lavori usuranti - 1



Con l'accordo stipulato con il Governo si introducono **modifiche alla normativa le quali dovrebbero rendere più agevole le condizioni di accesso** a questa tipologia di pensionamento e che sono state recepite nella legge di bilancio 2017 (art. 1 comma 206 ss.)

- ✓ Eliminazione del differimento della decorrenza (finestre) di 12 o 18 mesi;
- ✓ Non si applicherà più l'incremento dei requisiti per effetto dell'andamento dell'aspettativa di vita a partire dal 2019
- ✓ Dal 1 gennaio 2017 è possibile accedere al pensionamento, con la "quota" (età + contributi) avendo svolto:
 - *l'attività usurante per metà della vita lavorativa*
 - **oppure**, *in alternativa, avendo svolto questa attività per 7 anni negli ultimi 10 anni senza dover svolgere l'attività usurante nell'anno di raggiungimento del requisito;*
- ✓ Verrà valutata la possibilità di prevedere semplificazioni amministrative per quanto riguarda la documentazione probatoria dell'attività usurante (decreto del Ministro del lavoro entro 1 marzo 2017)

Lavori usuranti – 2



	Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
	requisiti anagrafici	quota	requisiti anagrafici	quota
2015	61 anni e 3 mesi	97,3	62 anni e 3 mesi	97,3
2016	61 anni e 7 mesi	97,6	62 anni e 7 mesi	98,6
2017	61 anni e 7 mesi	97,6	62 anni e 7 mesi	98,6
2018	61 anni e 7 mesi	97,6	62 anni e 7 mesi	98,6
2019	61 anni e 7 mesi*	97,6* (invece che 98)	62 anni e 7 mesi*	98,6* (invece che 99)

La disciplina presenta limiti oggettivi e soggettivi:

- ✓ riguarda le sole attività lavorative particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo n. 67/2011
- ✓ Non tiene conto che nell'età anziana si invecchia in modo diverso
- ✓ Per i lavoratori notturni da 72 a 77 notti lavorate nell'anno la quota aumenta di 1 unità (98,6);
- ✓ Per i lavoratori notturni da 64 a 71 notti lavorate nell'anno la quota aumenta di 2 unità (99,6);
- ✓ Dal 2019 i requisiti non verranno più agganciati all'aumento dell'aspettativa di vita.

Lavori usuranti – 3



- a) **Lavoratori di cui al all'articolo 2 del decreto Ministero del Lavoro del 19 Maggio 1999 (c.d.: “Decreto Salvi”):**
- a) “Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
 - b) “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale
 - c) “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
 - d) “lavori in cassoni ad aria compressa”;
 - e) “lavori svolti dai palombari”;
 - f) “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
 - g) “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
 - h) “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
 - i) “lavori di asportazione dell’amianto”: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
- b) **b) Lavoratori notturni che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno, con le seguenti modalità:**
- a) lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
 - b) lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
- c) **lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”,** ovvero i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’Inail, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
- d) **conducenti di veicoli pesanti,** di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto.

Estensione “No tax area” per i pensionati



Sulla base dell'accordo del 28/9/2016, la legge di bilancio 2017 (art. 1 comma 210) equipara **la no tax area dei pensionati al livello di quella dei dipendenti (8.125 euro)**.

Si tratta di una novità estremamente importante, richiesta da molto tempo dal sindacato e che fornisce benefici immediati a tutti i pensionati con redditi medio - bassi.

Si completa così il processo di equiparazione già iniziato con la legge di stabilità per il 2016.

Somma aggiuntiva più pesante - 1



Nell'accordo del 28/9/2016 era stato convenuto di aumentare ed estendere la portata della cosiddetta «quattordicesima» (somma aggiuntiva) prevista per i pensionati con redditi bassi. La legge di bilancio 2017 (art. 1 comma 187) mantiene gli impegni e prevede:

- **L'aumento della somma aggiuntiva** per coloro che attualmente ne hanno diritto;
- **L'estensione della platea dei beneficiari** per i pensionati con un reddito compreso fino a 2 volte il trattamento minimo INPS annuo (13.049 euro lordi annui nel 2017), tramite l'erogazione di somme crescenti al crescere dell'anzianità contributiva.

Somma aggiuntiva più pesante - 2



Anni di contribuzione		Somma aggiuntiva (quattordicesima)	
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Normativa dal 2008 al 2016	Modifica dal 2017
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo			
Fino a 15 anni di contributi	Fino a 18 anni	336	437
Oltre 15 fino a 25 anni di contributi	Oltre 18 fino a 28 anni	420	546
Oltre 25 anni di contributi	Oltre 28 anni	504	655
Da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo			
Fino a 15 anni di contributi	Fino a 18 anni	0	336
Oltre 15 fino a 25 anni di contributi	Oltre 18 fino a 28 anni	0	420
Oltre 25 anni di contributi	Oltre 28 anni	0	504

Ottava salvaguardia - 1

La legge di bilancio 2017 (art. 1 comma 214 e ss,) prevede l'applicazione delle regole pensionistiche precedenti la legge 214/2011 per ulteriori 30.700 soggetti:

- **11.000 lavoratori collocati in mobilità o trattamento speciale edile** rispettivamente ai sensi degli artt. 4, 11, 24 legge 223/1991 e dell'art. 3 dl 229/1994 convertito in legge 451/1994, a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31/12/2011 o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate, in data precedente al licenziamento, all'attivazione delle procedure concorsuali (fallimento concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), o amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale anche in assenza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31/12/2014 e che perfezionano anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 36 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 201/11. *Il versamento volontario indicato, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 6 comma 1 d.lgs. 184/1997 può riguardare anche periodi che eccedono i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione e può essere effettuato solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato. Eventuali periodi di sospensione della mobilità (art. 8 cc. 6 e 7 legge 223/1991 e dell'art. 3 dl 299/1994 convertito in legge 451/1994) intervenuti entro la data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2017 per svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista sono rilevanti per il prolungamento dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.*

- **9.200 soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria** della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario al 6 dicembre 2011 di cui all'art. 1 comma 194 lett. a) della legge 147/2013, che maturano la pensione entro il 6 gennaio 2019 (84esimo mese successivo dalla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011);
- **1.200 autorizzati alla prosecuzione volontaria** della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, che **non abbiano contributi accreditati entro il 6 dicembre 2011**, ma con almeno un contributo derivante da effettiva attività lavorativa, accreditato nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 (art. 1 comma 194 lett. f) legge 147/2013), con maturazione della pensione entro il 72esimo mese successivo alla entrata in vigore del d.l. 201/2011 cioè entro il 6 gennaio 2018;
- **7.800 lavoratori cessati dal lavoro con accordi di esodo individuale o collettivo** di cui all'art. 1 comma 194 lett. a) b) c) della legge 147/2013 che perfezionano i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2019 (84esimo mese successivo alla entrata in vigore del d.l. 201/2011);
- **700 lavoratori in congedo straordinario per assistere figli con disabilità grave** di cui alla lett. e-ter del d.l. 201/2011 e successive modifiche, che perfezionano il requisito per la pensione entro il 6 gennaio 2019 (84esimo mese successivo dalla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011);
- **800 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, a tempo determinato e con contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato** cessati fra il 1/01/2007 e il 31/12/2011, non rioccupati a tempo indeterminato, che maturano la pensione entro il 6 gennaio 2018 (72esimo mese successivo dalla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011).

Esodati e salvaguardati

Art. 24 comma 14 legge 214/2011 Art. 6 commi 2 ter e 2 septies legge 14/2012	65,000
Art. 2 comma 11 e art. 22 decreto legge 95/2012 conv. Legge 135/2012	55,000
Art 1 commi 231 ss. legge 228/2012 Art. 1 commi 191-193 legge 147/2013	10,130 +6,000
Art. 11 e 11 bis decreto legge 102/2013 conv. Legge 124/2013	6,500 + 2,500
Art. 1 commi 194-196 legge 147/2013	17,000
Legge 147/2014	32,100 (in realtà 8,100)
Legge 208/2015	26.300
Legge 232/2016	30.700
Totale	227.230

Altre norme previdenziali contenute in legge di bilancio 2017

- Abbassamento aliquota contributiva per titolari di partite Iva iscritti alla Gestione separata (art. 1 comma 165)
- Estensione opzione donna (art. 1 commi 222-225)
- Pensione di vecchiaia giornalisti di aziende in ristrutturazione (art. 1 commi 226-232)

Altri impegni contenuti nell'accordo del 28/9/2016

- **Intervento sulla perequazione delle pensioni**
- **Seconda fase dell'accordo: altri interventi sulle pensioni**

Perequazione : la rivalutazione delle pensioni oggi

- ✓ Il Governo Monti aveva originariamente previsto il blocco della rivalutazione per le pensioni superiori a 2 volte il trattamento minimo (circa 900 € all'epoca)
- ✓ A seguito della forte pressione sindacale la legge 214/2011 ha limitato il blocco della perequazione nel 2012-2013 per le pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo
- ✓ Con la legge 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014) è stata ripristinata la perequazione per gli importi pensionistici superiore a tre volte il minimo.

Nella tabella seguente gli indici di rivalutazione nel 2017:

Pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo	Al 100%
Pensioni oltre 3 volte il trattamento minimo e fino a 4 volte il trattamento minimo	Al 95%
Pensioni oltre 4 volte il trattamento minimo e fino a 5 volte il trattamento minimo	Al 75%
Pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo e fino a 6 volte	Al 50%
Pensioni oltre a 6 volte il trattamento minimo	Al 45%

- La tutela del potere d'acquisto delle pensioni è un principio fondamentale del nostro sistema previdenziale
- L'attuale sistema di indicizzazione, collegato alla variazione dei prezzi al consumo, è insufficiente
- Devono essere finalmente individuati meccanismi più idonei a compensare adeguatamente la perdita di valore degli assegni pensionistici evitandone il progressivo impoverimento.

Perequazione: l'impegno del Governo Renzi

- ✓ Si conferma il **ritorno alla legge 388/2000, a partire dal 2019**, per la rivalutazione (perequazione) dei trattamenti pensionistici in essere (con il meccanismo di perequazione per scaglioni);
- ✓ Il Governo si impegna a valutare la possibilità di utilizzare un diverso indice per la rivalutazione delle pensioni, più rappresentativo della struttura dei consumi dei pensionati;
- ✓ Inoltre, il Governo si impegna a ricostituire il montante previdenziale dopo la sentenza della Corte Costituzionale 70/2015, per recuperare parte della mancata indicizzazione ai fini della rivalutazione, una tantum, del montante nel 2019.

Perequazione secondo la legge 388/2000 (per scaglioni di importo)

Si conferma il ritorno alla legge 388/2000, a partire dal 2019, per la rivalutazione (perequazione) dei trattamenti pensionistici in essere, non più in base agli importi di trattamento (fasce) ma agli scaglioni di reddito.

Legge 388/2000 art. 69	
Dal 2019	% perequazione
Scaglioni fino a 3 volte TM	100%
Scaglioni oltre 3 volte e fino a 5 volte TM	90%
Scaglioni oltre 5 volte TM	75%

La fase due dell'intesa

Seconda fase dell'accordo: gli altri interventi sulle pensioni

Governo e sindacati hanno già concordato la prosecuzione del confronto dopo l'approvazione della legge di stabilità per il 2017:

- **flessibilità nell'accesso alla pensione e introduzione di una pensione di garanzia (pensione di base)** per i redditi bassi, legata all'età e ai contributi versati;
- **differenziazione o soppressione dell'adeguamento agli incrementi dell'aspettativa di vita dei requisiti pensionistici e dei coefficienti di trasformazione** per alcune categorie di lavoratori. Gli adeguamenti dei requisiti e dei coefficienti di trasformazione terranno conto della diversa speranza di vita riscontrabile per effetto delle differenti attività lavorative svolte;
- **rilancio delle adesioni alla previdenza complementare**, sostegno all'investimento dei fondi pensione nell'economia reale e parificazione della tassazione sulle prestazioni di previdenza complementare dei dipendenti pubblici al livello di quella dei privati;
- **valorizzazione del lavoro di cura** nel sistema contributivo;
- **separazione fra previdenza ed assistenza** ai fini statistici per la corretta comparazione, in sede europea (Eurostat), della spesa previdenziale.

La sostenibilità sociale e i tassi di sostituzione -1

Tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria al lordo della fiscalità - scenario nazionale base

Il tasso di sostituzione indica la percentuale della prima “pensione” ricevuta rispetto all’ultimo stipendio (esempio: età al pensionamento in relazione dell’evoluzione dell’età di pensionamento indotta dalle riforme anzianità contributiva **38 anni**).

N.b.: I tassi di sostituzione variano in relazione al diverso “peso” nello stock delle pensioni a calcolo interamente contributivo, alla variazione dei coefficienti di trasformazione, alle diverse età di pensionamento assunte nello scenario base.

2010	2020	2030	2040	2050	2060
73,1%	68,7%	67,6%	61,3%	62,6%	63,1%
65+4 mesi	66+9 mesi	67+11 mesi	65+11 mesi	66+9 mesi	67+7mesi

* Fonte: Ragioneria dello Stato, *Le tendenze di medio – lungo periodo del sistema pensionistico e socio sanitario – Rapporto n. 17/2016*

Il problema dei coefficienti di trasformazione del contributivo

Il **meccanismo di revisione dei coefficienti è *erga omnes***, cioè indipendente dall'anno di nascita: i coefficienti restano in vigore per **un triennio** durante il quale sono applicati a tutti coloro che accedono al pensionamento alle diverse età anagrafiche. Pertanto, i coefficienti entrati in vigore nel 2013 sono rimasti “in carica” fino a tutto il 2015. Nel 2016 sono stati rivisti al ribasso, quindi chi in base al metodo contributivo, ad esempio, accede al pensionamento a 65 anni nel 2016 ha visto applicato un coefficiente di trasformazione peggiorato rispetto al 65enne che è andato in pensione un anno prima, a parità di contributi versati.

I coefficienti *erga omnes* sono iniqui perché prevedono coefficienti diversi per soggetti nati nello stesso anno che vanno in pensione in trienni diversi.

Va resa più equa la revisione periodica dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione contributiva, tenendo conto della differente aspettativa di vita nei diversi settori e introducendo il criterio del “pro-rata” per l'applicazione dei coefficienti revisionati solamente alle quote di montante contributivo tempo per tempo maturate.

Il problema dei coefficienti di trasformazione del contributivo

Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018

Età	Divisori	Coeff. Trasf. %
57	23,550	4,246
58	22,969	4,354
59	22,382	4,447
60	21,789	4,589
61	21,192	4,719
62	20,593	4,856
63	19,991	5,002
64	19,385	5,159
65	18,777	5,326
66	18,163	5,506
67	17,544	5,700
68	16,922	5,910
69	16,301	6,135
70	15,678	6,378

In caso di accesso alla pensione **a 65 anni** il coefficiente di 5,326% è il reciproco del numero di annualità (18,777) nelle quali l'ente previdenziale prevede che pagherà quanto maturato dal pensionato.

Se ad esempio è stato maturato un montante contributivo rivalutato di di 322.000 € l'importo annuo della pensione sarà:

$$322.000 \times 1/18,777 = 17.150 \text{ € lordi}$$

(dove $1/18,777 = 0,05326$, ovvero in termini percentuali **5,326%**)

Con il medesimo montante in caso di pensionamento **a 65 anni nel 2012** (coefficienti precedenti) la pensione sarebbe stata:

$$322.000 \times 1/17,792 = 18.098 \text{ € lordi}$$

(dove $1/17,792 = 0,05620$, ovvero in termini percentuali **5,620%**)

Il problema dei coefficienti di trasformazione del contributivo

Ipotesi di modifica dei criteri e delle modalità di calcolo e applicazione dei coefficienti

- **Coefficienti applicati «pro-rata»** - applicare la revisione dei coefficienti di trasformazione solo sulla parte del montante contributivo che matura da quel momento in poi (revisione dei coefficienti secondo il metodo “pro rata”).
- **Coefficienti applicati «per coorte»** - I nuovi coefficienti derivanti dalle revisioni, tempo per tempo effettuate, vengono assegnati a ciascuna coorte in procinto di maturare il requisito minimo anagrafico per il pensionamento (a prescindere da quando poi andrà in pensione). Quindi, ad esempio, quest'anno si assegna ai nati nel 1952 un certo “set” di coefficienti, nell'ipotesi che il prossimo anno possano accedere alla pensione a 63 anni. La coorte a cui vengono assegnati i “propri” coefficienti (crescenti per età) non sarà più toccata dalle assegnazioni successive che saranno unicamente destinate a quelle più giovani (quindi nell'esempio fatto il nato nel 1952, a cui sono stati assegnati i coefficienti, il coefficiente non verrà toccato dalle successive revisioni anche se decidesse di accedere alla pensione a 70 anni).
- **Coefficienti applicati in relazione ai distinti settori produttivi** - applicare coefficienti di trasformazione differenti, a parità di età anagrafica di accesso al pensionamento, in relazione alle diverse aspettative di vita dei settori di attività merceologica/produttiva nei quali si è stati prevalentemente occupati

E' ancora utile la previdenza complementare?

La previdenza complementare non può crescere se non viene considerata utile dal contesto economico e sociale che la esprime:

- utilità percepita dai lavoratori;
- utilità percepita dal sistema economico e delle imprese;
- utilità percepita dai “Policy makers” (agenti politici decisionali)

Per rilanciare la previdenza complementare, dunque, è necessario tornare alle origini, recuperando i due obiettivi che, nell'ormai lontano '92, il legislatore aveva assunto:

- il concorso della previdenza complementare, assieme a quella pubblica, alla realizzazione di adeguati livelli di copertura previdenziale.
- la capacità dei fondi pensione di svolgere un ruolo positivo ed importante nel finanziamento delle piccole e medie imprese e dello sviluppo locale ed infrastrutturale del Paese.

La sostenibilità sociale e i tassi di sostituzione -2

Tassi di sostituzione previdenza obbligatoria + previdenza complementare al lordo della fiscalità - scenario nazionale base

Sommando i tassi di sostituzione attesi lordi della previdenza obbligatoria e complementare il risultato finale può migliorare sensibilmente (*Esempio: età in base all'evoluzione dell'età media di pensionamento indotta dalle riforme e anzianità contributiva 38 anni*)

2010	2020	2030	2040	2050	2060
73,1%	73,9%	76,7%	73,3%	76,1%	76,7%
65+4 mesi	66+9 mesi	67+11 mesi	65+11mesi	66+9 mesi	67+7mesi

- L'aliquota contributiva della previdenza complementare è ipotizzata pari al solo TFR (6,91%).
- Il tasso di rendimento reale dei fondi pensione è pari al 3%, al lordo delle spese amministrative e dell'imposizione fiscale.
- Le spese amministrative sono assunte pari a 0,5% del tasso di rendimento.
- L'aliquota fiscale è pari all'11% del tasso di rendimento nominale al netto delle spese amministrative.

* Fonte: Ragioneria dello Stato, *Le tendenze di medio – lungo periodo del sistema pensionistico e socio sanitario – Rapporto n. 17/2016*

Gli ostacoli allo sviluppo della previdenza complementare

Cosa non ha funzionato?

- a) Nelle imprese al di sotto dei 50 addetti il mancato obbligo di conferimento al fondo di Tesoreria del TFR che non viene destinato alla previdenza complementare determina la convenienza dei datori di lavoro al mantenimento del TFR dei propri dipendenti in azienda;
- b) Maggiore difficoltà a raggiungere i lavoratori delle PMI nei settori meno sindacalizzati e nelle imprese più diffuse e dimensionalmente più piccole;
- c) La campagna informativa è stata di tipo “spot” e promozionale: non ha rimosso le asimmetrie informative. Scarsa percezione della promessa previdenziale o del risultato finale (progetto esemplificativo passo in avanti...);
- d) Difficoltà croniche di accesso al credito da parte delle PMI (necessità di riproporre strumenti che agevolino l’accesso al credito sostitutivo del TFR);
- e) Ostacoli legislativi che si frappongono alla sua diffusione (es.: per i lavoratori del pubblico impiego l’applicazione di una disciplina fiscale sulle prestazioni meno vantaggiosa).

Agevolazioni per investimenti a lungo termine (art. 1, commi 88-99)

I redditi di natura finanziaria, derivanti da “investimenti qualificati” per un ammontare fino al 5% del loro patrimonio effettuati dai fondi pensione e dalle Casse di Previdenza sono esenti a condizione che i relativi titoli siano detenuti per almeno cinque anni (altrimenti sono soggetti ad imposizione). Si considerano investimenti qualificati:

1.azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

2.in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari indicati alla precedente lettera a)

I Rendimenti esenti incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate.

Viene abrogato il credito di imposta sui rendimenti degli investimenti di lungo termine verso l’economia reale, introdotto dalla legge 190 del 2015, consistente in un credito d’imposta sui redditi degli investimenti a medio lungo termine nell’economia reale.

Agevolazioni per investimenti a lungo termine

Nel caso di cessione prima della scadenza dei 5 anni, i redditi realizzati attraverso la cessione, quelli percepiti durante il periodo minimo d'investimento, e i rendimenti che non hanno concorso alla formazione della base imponibile sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella prevista dal comma 8 dell'articolo 17 del Dlgs 252/2005 maggiorata con gli interessi ma senza sanzioni, salvo il caso in cui il controvalore ottenuto sia stato reinvestito in analoghi strumenti finanziari entro 90 giorni dal rimborso

Verso l'accorpamento

Nel ddl concorrenza votato in Commissione Affari produttivi del Senato è prevista l'istituzione di un tavolo interministeriale per la individuazione della Dimensione ottimale del fondo pensione e delle conseguenti procedure di fusione e accorpamento.

La legge di bilancio prevede che le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione siano assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 Euro per ciascuna di esse

Agevolazioni per investimenti a lungo termine

Le risorse dei fondi pensione che potranno beneficiare dell'agevolazione ammontano, attualmente, a circa 7,35 mld di euro, pari al 5% del patrimonio totale accumulato dall'insieme delle forme di previdenza complementare (pari ad oltre 147 mld di euro);

L'investimento è pari al 18% del patrimonio, corrispondente a circa 7,56mld euro, dunque supera il limite previsto. Ciò significa che l'esenzione di imposta può ridurre l'attuale carico fiscale, mentre non incide sui nuovi impieghi in economia reale. Si tratta comunque di una norma che può consentire di rendere più selettiva l'asset allocation dei fondi pensione

Premi di produttività e previdenza complementare

Articolo 1 comma 160– Premio di produttività e welfare aziendale

Alcuni contributi versati dal datore di lavoro per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme dovute a titolo di premio di risultato, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%:

- contributi alle forme pensionistiche complementari, anche quando eccedano il limite di euro 5.164,57 (derivante dalla somma fra i contributi del datore di lavoro e quelli versati dal lavoratore medesimo), previsto dall'art. 8, commi 4 e 6, del D. Lgs 252/2005. Tali contributi, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari il capitale o rendita;
- contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di 22 dicembre 1986, n. 917, anche se eccedenti i limiti di 3.615,20 euro, indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR;
- il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico, anche se eccedente il limite ivi indicato (2.065,83).

Premi di produttività e detassazione

Viene incrementato dagli attuali 50mila a 80mila euro il livello di reddito da lavoro dipendente entro il quale si può usufruire della tassazione agevolata del premio di produttività erogato per il tramite dei contratti collettivi aziendali o territoriali, per un importo fino a 3.000mila, applicando l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 10% (nel caso di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell'organizzazione del lavoro, il limite sale a 4.000 euro);

Si allarga, così, la platea dei beneficiari fino a coinvolgere, oltre agli operai e agli impiegati, i quadri ed una parte della dirigenza non apicale.